

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E
L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di Sassari PER L'INSERIMENTO DELLA
STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA PEDIATRICA GENERALE E NEONATALE
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA
PEDIATRICA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (di seguito denominata "Università"),
C.F.: 00876220633 con sede legale in Corso Umberto I, 40 80138 NAPOLI, rappresentata
dal Magnifico Rettore prof. Matteo Lorito

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di Sassari (di seguito denominato "Azienda")
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Serafinangelo Ponti per la carica domiciliata in
viale San Pietro, 10 – Sassari - CAP 07100 – C.F./P. IVA 02268260904

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980
- VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;
- VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed
integrazioni;
- VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino
scuole di specializzazione di area sanitaria";
- VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i
requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria.

CONSIDERATO che, ai sensi dell' Allegato 1.2 del D.I. n. 402/2017, le strutture complementari che devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale;

VISTO che l'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di Sassari si propone in qualità di Struttura Complementare, ai sensi dell'Allegato 1 del D.I. n. 402/2017, al fine di fornire servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate. In questo caso l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni;

VISTO il divieto di cui al punto 1.2 dell'Allegato 1 del D.I. n. 402/2017 secondo il quale "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative afferenti ad Atenei diversi";

VISTA la Circolare MIUR Prot. n. 31249 del 07/11/2017 nella quale si precisa, con riferimento al limite di cui al punto 1.2 dell'Allegato 1 del decreto n. 402/2017, che tale divieto non si applica in ogni caso alle strutture "complementari" cosiddette di chiara fama o di riferimento a livello regionale o nazionale.

VISTA l'intesa delle Parti, con la quale si dà atto che le strutture, gli spazi, gli strumenti e le risorse messi a disposizione dall' AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di Sassari sono valutati idonei agli scopi formativi-didattici e scientifici;

CONSIDERATO che, convenzionalmente con l'Ateneo, le strutture messe a disposizione dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di Sassari vengono inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA PEDIATRICA ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica;

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi dei citati DD.II. n. 68/2015 e n. 402/2017, ha istituito la Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA PEDIATRICA.

PRESO ATTO CHE

- occorre definire la rete formativa al fine di consentire il funzionamento delle Scuole di Specializzazione attivate;
- a tal fine il Direttore della Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA PEDIATRICA ha acquisito una preventiva disponibilità da parte dell'Azienda a far parte della rete formativa della Scuola;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

Le parti si impegnano a collaborare per la costituzione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA PEDIATRICA avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 3 - Impegni dell'Azienda

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'Azienda si impegna a:

1. mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica così come definite ai successivi artt. 4 e 5;
2. garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D. Lgs. n. 368/99 e all'art. 3, comma 4 del D. L. n. 68/2015, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
3. garantire l'accesso alla mensa di servizio e/o altre strutture convenzionate con l'Azienda che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente o, in alternativa, con modalità sostitutive;
4. fornire il vestiario di servizio ai medici in formazione specialistica.

ART. 4 - Impegni dell'Università

L'Università si impegna a:

1. definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica, di concerto con l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze;
2. verificare il soddisfacimento dell'impegno orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici eventualmente resi disponibili dall'Azienda;
3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art. 39 del D.Lgs. n. 368/99, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, e limitatamente alle attività da svolgersi presso l'Azienda nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.

ART. 5 - Formazione prevista per i medici in formazione specialistica

La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli. Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate con firme del docente tutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

A conclusione del periodo di formazione presso la struttura della rete formativa, il Responsabile dell'Unità Operativa certifica le attività svolte dal medico in formazione specialistica.

ART. 6 - Definizione delle attività di formazione

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Il medico in formazione specialistica viene assegnato ai reparti dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

ART.7 - Assicurazione

I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Napoli Federico II con assicurazione contro gli infortuni.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda provvede invece, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa comunicazione/denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 8 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che, in caso di rischi derivanti da attività interferenti, i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione

dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto. Al riguardo, le Parti concordano quanto di seguito riportato.

Al momento dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività, lo specializzando deve fornire il certificato comprovante l'idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente dell'Università.

L'Università assicura l'informazione e la formazione dei medici in formazione specialistica sui fattori di rischio connessi alla propria mansione e sulle relative misure di prevenzione e protezione (ex artt. 18, comma 1 lettera l, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08).

L'Azienda si impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti: a tale scopo assicura ad essi la sorveglianza sanitaria durante l'attività presso le proprie strutture, nonché si impegna affinché vengano ad essi fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e ad integrare la formazione, laddove necessario, su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008.

L'Azienda parimenti si impegna a fornire la dotazione dei DPI necessari, nonché un adeguato livello di addestramento in relazione alle procedure/protocolli da rispettare durante lo svolgimento delle attività assistenziali.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle

dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 9 – Natura giuridica del rapporto di attività professionalizzante

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo Statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

ART. 10 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

ART. 11 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzate con successivo accordo scritto.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii..

Le Parti garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su

richiamata nonché si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al medesimo GDPR.

L'Università è Titolare del trattamento dei dati personali necessari per l'erogazione del percorso formativo dei medici in formazione specialistica. Con riferimento a tale finalità l'Ente Ospitante è designato dall'Università, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quale Responsabile del trattamento dei dati personali e, a tal fine, le Parti sottoscrivono l'atto di nomina a Responsabile del trattamento che viene allegato alla presente Convenzione, per costituirne parte integrante.

L'Ente Ospitante è Titolare autonomo:

- a) del trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica di esclusiva competenza, in quanto strettamente connesse al rapporto con lo specializzando, e ritenute necessarie per favorire lo svolgimento della formazione perché legate all'utilizzo dei propri servizi e delle proprie strutture;
- b) del trattamento di dati personali, anche di natura particolare che, in applicazione dei principi di necessità e proporzionalità, siano eventualmente trattati dallo studente per l'esecuzione delle attività di formazione. L'Ente convenzionato ospitante nominerà il medico in formazione specialistica che svolge le attività presso la propria sede quale autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 13 - Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione ed applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 14 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90, ha durata pari ad anni 5, a decorrere dalla data di repertorizzazione da parte dell'Ateneo, con possibilità di rinnovo nelle medesime modalità previste per la sua stipula. È fatto salvo il diritto di recesso, da esercitarsi entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico (1° novembre), mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC.

ART. 15 – Imposta di bollo

La presente Convenzione, redatta in un unico originale e sottoscritta digitalmente, è soggetta ad imposta di bollo assolta dall'Università degli Studi di Napoli Federico II in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.3.1989 estesa con autorizzazione n. 45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.2.2024.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso (“Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”) – del D.P.R. 131/1986, le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 16 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica nonché il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Napoli,

Università degli Studi

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
di Sassari**

di Napoli Federico II

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Rettore

prof. Matteo Lorito

Il Direttore Generale

Dott. Serafinangelo Ponti